

TAX ALERT NO. 10/2020

Milano, 16 marzo 2020



## EMERGENZA COVID-19 “DECRETO CURA ITALIA” INTERVENTI IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI

Il decreto legge appena licenziato dal Governo prevede in tema di gestione dell'emergenza Covid-19 una proroga a tre corsie per le prossime scadenze fiscali ed in particolare per quella di oggi 16 marzo 2020.

Il decreto in oggetto prevede numerosi interventi che saranno oggetto di successive circolari da parte dello Studio; con la presente ci si vuole concentrare sulle misure che incidono sugli obblighi di versamento delle imposte e dei contributi.

La sospensione e la proroga riguardano tre categorie di soggetti:

1. le aziende con sede nella prima zona rossa più quelle operanti in determinati settori da tutelare;
2. le aziende con un fatturato inferiore a 2 milioni di Euro nel 2019;
3. le altre aziende non rientranti nelle prime due categorie menzionate.

### 1. AZIENDE CON SEDE NELLA PRIMA ZONA ROSSA PIÙ QUELLE OPERANTI IN DETERMINATI SETTORI DA TUTELARE

Nei confronti delle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator nonché dei soggetti che verranno elencati di seguito sono sospesi dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020:



WEB  
clarksonhyde.it



LINKEDIN  
Clarkson Hyde  
Commercialisti e Avvocati



TWITTER  
@ItalyCHI



INSTAGRAM  
clarksonhyde\_italy



Leggi il nostro  
magazine su ISSUU  
clarksonhyde-studioassociato

- ✓ i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ✓ i termini relativi agli adempimenti ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

**Per questi soggetti sono sospesi anche i termini per il versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo (oggi 16 marzo). Attenzione, il decreto fa riferimento ai soli versamenti IVA che scadono nel corrente mese di marzo e non ai successivi.**

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Come detto, oltre alle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator, rientrano in questa previsione:

- ✓ associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- ✓ soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- ✓ soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- ✓ soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- ✓ soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- ✓ soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

- ✓ soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- ✓ soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- ✓ aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- ✓ soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- ✓ soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- ✓ soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- ✓ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- ✓ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- ✓ soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

## 2. AZIENDE CON UN FATTURATO INFERIORE A 2 MILIONI DI EURO NEL 2019

Per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro**, vengono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020** relativi:

- ✓ alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- ✓ all'IVA;
- ✓ ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### 3. ALTRE AZIENDE NON RIENTRANTI NELLE PRIME DUE CATEGORIE MENZIONATE

Sono prorogati al **20 marzo 2020** i versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza oggi 16 marzo 2020.

### SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la previsione di cui all'art. 1, D.L. n. 9/2020 secondo cui il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

## SOSPENSIONE RITENUTE ALLA FONTE PER CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 3 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ai sensi degli articolo 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sarà nostra cura informarVi con successive comunicazioni in merito ad eventuali modifiche intervenute e agli altri interventi contenuti nel decreto.

**Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.**

### A cura del Dipartimento Italiano Tax

Alberto C. Magri

[ac.magri@clarksonhyde.it](mailto:ac.magri@clarksonhyde.it)

Paolo Storti

[p.storti@clarksonhyde.it](mailto:p.storti@clarksonhyde.it)

La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato.



WEB  
[clarksonhyde.it](http://clarksonhyde.it)



LINKEDIN  
Clarkson Hyde  
Commercialisti e Avvocati



TWITTER  
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



INSTAGRAM  
[clarksonhyde\\_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



Leggi il nostro  
magazine su ISSUU  
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)



**Clarkson Hyde Global Offices:** Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un'Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network Clarkson Hyde Global, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali ([www.chint.org](http://www.chint.org)). Clarkson Hyde Global indica l'organizzazione globale di member firms, ciascuna delle quali rappresenta un'entità legale separata e non un'associazione professionale. Clarkson Hyde Global, "Company Limited by Guarantee" del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.



**WEB**  
[clarksonhyde.it](http://clarksonhyde.it)



**LINKEDIN**  
Clarkson Hyde  
Commercialisti e Avvocati



**TWITTER**  
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



**INSTAGRAM**  
[clarksonhyde\\_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



**Leggi il nostro  
magazine su ISSUU**  
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)

